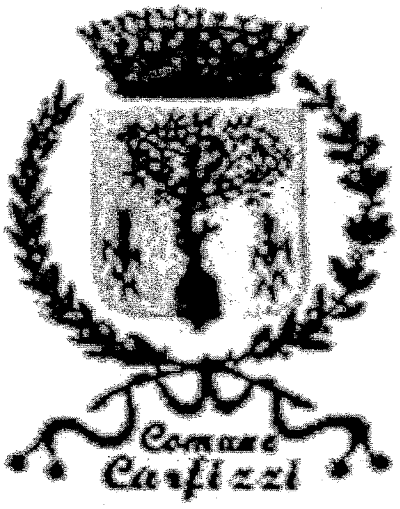

COMUNE DI CARFIZZI (kr)

Regolamento Comunale sul Compostaggio Domestico

Approvatodal Consiglio Comunale il 30/12/2017

Delibera n° 25

REGOLAMENTO COMUNALE SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

(Approvato con Delibera del C.C. N° 25 del 30/12/2017)

INDICE

Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Oggetto e modalità
Art. 3 – Elenco degli auto-compostatori
Art. 4 – Controlli, cancellazioni d'ufficio dall'elenco degli auto-compostatori
Art. 5 – Assegnazione delle compostiere in comodato gratuito
Art. 6 – Diritti e doveri degli aderenti
Art. 7 – Rinvio

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente regolamento, disciplina i rapporti tra il Comune di CARFIZZI e le **utenze domestiche** che scelgono volontariamente di aderire al progetto comunale di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti, ricorrendo ad un sistema di compostaggio domestico, quale modalità di recupero in autonomia della frazione organica.

Articolo 2 – Oggetto e modalità

1. Il compostaggio è il processo di trasformazione della sostanza organica (costituita da tutti gli scarti di natura organica derivanti dalla preparazione e consumo di cibi, quali scarti di verdura, frutta, cibi cotti, nonché i rifiuti prodotti dalla manutenzione del verde del proprio giardino, come stecchi, foglie, erba, ecc.) in concime biologico: il compost, terriccio o humus del tutto simile al comune terriccio di bosco o terriccio universale per fiori.
2. Il compostaggio domestico può essere effettuato con i seguenti sistemi:
a) cumulo: accumulo ordinato di materiale organico;
b) cassa: contenitore realizzato in rete metallica o con tavole e altri elementi in legno;
c) buca: accumulo di materiali organici in apposita buca (impermeabilizzata o meno);
d) composter o compostiera: contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico.
Nell'ambito della pratica del compostaggio domestico è ammesso anche l'uso degli scarti alimentari per foraggiare animali domestici nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.
3. L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio del proprio Comune. Assicura inoltre un'idonea comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico. Premia la pratica del compostaggio con l'erogazione di assistenza, eventuale cessione in comodato gratuito di compostiere e con altre eventuali facilitazioni e premialità.

Articolo 3 – Elenco comunale degli auto-compostatori

1. Presso l'Ufficio Tecnico del Comune è tenuto l'elenco degli auto-compostatori, che consiste nella lista degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di raccolta e smaltimento.
2. Sono automaticamente iscritti, senza necessità di ulteriori comunicazioni o adempimenti, coloro che risultano aver aderito al compostaggio domestico alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Possono richiedere l'iscrizione all'elenco degli auto-compostatori i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadini residenti o, in alternativa, non residenti nel Comune che siano iscritti nel ruolo per la tassa rifiuti;
b) I cittadini che effettuano in modo regolare il compostaggio domestico in una delle modalità individuate all'art. 2 del presente Regolamento.
4. L'iscrizione all'elenco avviene con la presentazione di domanda di iscrizione effettuata su apposito modulo messo a disposizione dall'ufficio tecnico.
5. L'iscrizione all'elenco si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti.
6. L'utente può richiedere la cancellazione dall'elenco tramite comunicazione scritta indirizzata all'ufficio tecnico.
7. L'Elenco comunale dei compostatori domestici è redatto e aggiornato da parte del personale dell'Ufficio Tecnico, il quale verifica le domande e il possesso dei requisiti per l'iscrizione.

Articolo 4 – Controlli, cancellazione d'ufficio dall' elenco comunale degli auto-compostatori
1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, l'Ufficio Tecnico predispone controlli, con cadenza almeno annuale, presso la residenza o il domicilio delle utenze iscritte all'elenco degli auto-compostatori ovvero nel luogo dove le medesime hanno dichiarato di praticare il compostaggio.
2. Le verifiche saranno effettuate dall'Ufficio Tecnico avvalendosi degli operatori della Polizia Municipale.
3. Di ogni controllo è redatta apposita scheda.
4. Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente regolamento, all'utente medesimo è richiesto, con apposita comunicazione, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'elenco Comunale degli auto-compostatori.
5. La cancellazione d'ufficio, o su istanza di parte, comporta per i comodatari l'onere di restituzione della compostiera al Comune – qualora questa sia stata fornita in comodato d'uso - secondo le modalità concordate con l'Ufficio Tecnico e l'annullamento di eventuali premialità adottate.

Articolo 5 – Assegnazione delle compostiere in comodato gratuito
1. Il Comune, al fine di incentivare la diffusione della pratica del compostaggio domestico sul proprio territorio comunale, si riserva la possibilità di acquistare compostiere domestiche da assegnare in comodato d'uso gratuito.
2. Le utenze che ottengono in comodato gratuito l'uso di una compostiera di proprietà comunale ne divengono custodi e si impegnano:
a) a servirsi della compostiera con la dovuta diligenza, attendendosi alle regole basilari del compostaggio domestico ed a non destinare il bene a scopi differenti;
b) a custodire e conservare la compostiera con diligenza e ad utilizzarla presso la propria abitazione od altro luogo adeguato in prossimità dell'abitazione (orto, vigneto, giardino, ecc.);
c) ad assumersi ogni responsabilità verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da ogni abuso o trascuratezza nell'uso della compostiera;
d) a restituire, nei casi previsti dal presente regolamento, il bene comodato nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà;
e) a consentire al Comune di visionare periodicamente l'andamento del compostaggio domestico e ad attuare i suggerimenti forniti.
4. All'atto della consegna della compostiera sarà cura del Comune consegnare idonea documentazione sulla corretta modalità di utilizzo di realizzazione del compostaggio domestico.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli aderenti
1. I cittadini che scelgono di aderire al compostaggio domestico sono tenuti a recuperare in autonomia la frazione organica dei propri rifiuti domestici ed assimilati nonché gli scarti derivanti dalla manutenzione del verde del proprio giardino/orto a mezzo di apposito sistema di compostaggio.

2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le indicazioni per una corretta pratica del compostaggio, evitando disagi ai vicini ed utilizzando il compost ottenuto quale fertilizzante di piante, fiori, orto, ecc.
3. L'iscrizione all'elenco degli auto-compostatori e la verifica del corretto e regolare utilizzo della pratica del compostaggio domestico, danno diritto alla premialità eventualmente deliberata.
4. La premialità riconosciuta nel corso dell'anno solare di effettivo compostaggio, rapportata ai mesi per cui è stato eseguito, è assegnata all'utente con l'emissione dei ruoli dell'anno successivo.
5. Affinché il diritto alla premialità possa essere riconosciuto, il richiedente accetta di sottoporsi ai controlli necessari per la verifica nel rispetto del presente regolamento.
6. All'utente che non è in regola con il pagamento della imposta sui rifiuti, o non ha aderito a rateizzazioni, la premialità di cui ai punti precedenti è dimezzata.
6. Gli utenti che usufruiscono dell'uso in comodato gratuito delle compostiere di proprietà comunale, sono in tutto responsabili del corretto utilizzo dell'attrezzatura, della manutenzione e della conservazione o non corretto utilizzo, salvo il naturale deterioramento d'uso. Nel caso in cui fosse verificata una cattiva conservazione o non corretto utilizzo, l'utente dovrà conformarsi al corretto uso pena il ritiro del compostatore, la cancellazione dall'elenco comunale degli auto-compostatori nonché il risarcimento dell'eventuale danno, ferme restando eventuali sanzioni per altre violazioni di natura ambientale.

Articolo 7 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari in vigore.

DISCIPLINARE RELATIVO ALLE UTENZE DOMESTICHE CHE EFFETTUANO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA

1 - Metodi di compostaggio ammessi

1. Ai fini del riconoscimento di pratiche di Riutilizzo/Riciclo della frazione organica è richiesto alle **utenze domestiche** di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti con i seguenti metodi:

a) cumulo: accumulo ordinato di materiale organico;
b) cassa: contenitore realizzato in rete metallica o con tavole e altri elementi in legno;
c) buca: accumulo di materiali organici in apposita buca (impermeabilizzata o meno);
d) composter o compostiera: contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico.

Nell'ambito della pratica del compostaggio domestico è ammesso anche l'uso degli scarti alimentari per foraggiare animali domestici nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole.

1.2. Il cumulo è consentito se l'area verde di pertinenza è superiore ai 100 mq e se il luogo in cui vengono effettuate le operazioni di compostaggio è distante almeno 5 metri dal confine di un'altra proprietà a condizione che le operazioni di compostaggio non provochino in modo apprezzabile la diffusione di odori o insetti molesti.

1.3. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.